



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna
telefono 051-65.02.111
fax 051-731598
www.comune.anzoladelle Emilia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

ORDINANZA N. 152/2009

Data: 13/11/2009

oggetto: Macellazione dei suini a domicilio

IL SINDACO

Visti gli artt. N.1 e 13 del R.D. n.3298 del 10.12.1928;

Vista la Legge n.833 del 03.12.1978;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982;

Vista la Direttiva CE 409/1988;

Visto il D.L.vo 333/1998 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n.158 del 18.05.2004 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento 2075/05 CE (trichina nelle carni);

Visto il Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna Area Territoriale Nord prot. n. 147467/17 del 09.11.2009, pervenuta al prot. gen. del Comune di Anzola dell'Emilia n. 21126 in data 12.11.2009, intesa a disciplinare il servizio di ispezione e vigilanza sulle macellazioni dei suini a domicilio dei privati, per uso familiare, per il periodo 16.11.2009 – 28.02.2010;

DISPONE

1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita dal 16 novembre 2009 al 28 febbraio 2010. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione in Comune con almeno due giorni di anticipo.
2. Le visite sanitarie verranno effettuate nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.



3. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'AUSL di Bologna è fissato in € 7,00 per ogni capo macellato ed in un rimborso forfetario di € 6,00 a visita per le spese di trasporto. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.
4. La macellazione a domicilio è permessa solo per il consumo familiare delle carni; è vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazioni a domicilio.
5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (D.L.vo 333/98).
6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate senza allontanarle dalla sede di macellazione.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 17 della Legge 283/1962 con sanzione fino a € 774,68 e sequestro delle carni;
- Chi vende carni dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 2582,28 a € 15493,71, ai sensi dell'art.20 comma 5 del D.L.vo 286/94;
- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con l'ammenda da € 258,23 a € 1549,37 ai sensi del D.L.gs 333/98, salvo che il fatto non costituisca reato.

IL SINDACO
Loris Ropa